

N. SIUS 2020 / 1598 - UDS SASSARI
N. SIEP 2001 / 729 - PM CATANIA

Decreto N. 2020/2051



UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI SASSARI

Si trasmette, per quanto di rispettiva competenza, copia conforme del Decreto N. 2020/2051, emesso il 28-05-2020 e depositato in Cancelleria il 28-05-2020, relativo a [REDACTED] ai seguenti destinatari:

- Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario di SASSARI per comunicazione ai sensi art. 153 - 666 C.P.P.
- Casa Reclusione di ALGHERO VIA VITTORIO EMANUELE N.28
per la notifica a [REDACTED]
residente in NISCEMI, VIA BRINDISI, N°62 - (-)
- @ all'avv. [REDACTED] per la notifica

SASSARI, 28-05-2020

RIF. Titoli Esecutivi

- Fascicolo SIEP 2001 / 729 - Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario CATANIA
Sentenza N. 1997/1997NC, emessa in data 03-03-1997 da Pretura Circondariale CATANIA, confermata in data 17-01-2001 da Corte D'Appello CATANIA, definitiva il 04-03-2001

IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO
Dot. G. Soro

IL CANCELLIERE

N. SIUS 2020/1598 UDS SASSARI

20 MAG. 2020

Decreto N. _____/2020



PERVENUTO OGGI

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI SASSARI

MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Il detenuto [redacted] nato a [redacted] attualmente ristretto nel carcere di Alghero, chiede un permesso premio per recarsi presso la struttura comunitaria "Don Graziano Muntoni" di Sassari San Giorgio, gestita dall'associazione "il Sogno", per ivi poter incontrare i familiari;

Come emerge dalla posizione giuridica e certificato penale in atti, l'istante si trova dal 24-10-1991, da quando cioè aveva 23 anni, in espiazione della pena dell'ergastolo per reati (partecipazione associazione di mafia, omicidio e concorso in strage, estorsione ecc) inclusi nell'art. 4 bis 1^ fascia, O.P.

E' pacifico che non ha mai collaborato con la giustizia e che neppure ha proposto istanza di accertamento dell'impossibilità a rendere una utile collaborazione ex artt. 4 bis e 58 ter O.P.

L'istanza è peraltro ammissibile a seguito della pronuncia di incostituzionalità del comma 1 bis dell'art. 4 bis O.P. ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 4.12.2019, per cui l'accesso al regime premiale è ora consentito ai condannati per i reati indicati anche in assenza di collaborazione con la giustizia. Come emerge dalla citata pronuncia il beneficio può essere tuttavia concesso solo nelle ipotesi in cui il condannato abbia seguito un favorevole percorso trattamentale e che vi siano elementi tali da far ritenere che siano venuti meno i collegamenti del detenuto con le organizzazioni criminali e non sussista il pericolo che questi collegamenti vengano da questi ripresi.

In riferimento al percorso trattamentale dell'istante, va osservato che il [redacted] essendo detenuto dal 1991 ha espiaato 29 anni effettivi di pena nel corso dei quali ha maturato 2385 giorni di liberazione anticipata. Nelle relazioni di sintesi in atti si dà conto del fatto che il detenuto oltre che tenere sempre un corretto comportamento con gli operatori e con gli altri detenuti, ha utilizzato il tempo a disposizione in modo proficuo e si è impegnato nella attività di studio, conseguendo la terza media ed il biennio delle superiori, e nelle molteplici attività educative-trattamentali proposte nei vari Istituti in cui è stato ristretto. La sua presenza ad Alghero è giustificata dalla volontà di seguire, come in effetti avviene, il corso IPSAR. Il detenuto, inoltre, ha prestato sempre attività lavorativa, secondo le turnazioni, in prevalenza nel settore del sopravvitto e "domestico", dando sempre buona prova di sé e venendo apprezzato dagli operatori.

Sempre dalle Relazioni di Sintesi emerge ancora che il [redacted] non solo non ha mai collaborato con la giustizia, ma neppure ha ammesso la sua partecipazione ai gravissimi fatti per i quali ha riportato condanna; l'esperto criminologo, dopo aver richiamato il fatto che il detenuto dal circuito del 41 bis O.P. è transitato in quello AS3 per venire poi declassificato in media sicurezza, esclude che un rischio di recidiva ed una pericolosità sociale del Russo, sebbene l'assenza di una revisione critica condizioni il parere favorevole alla concessione di permessi premio solo alla fruizione in terra sarda.

Va ancora rilevato che il [redacted] al 2006 fruisce di alcuni permessi di necessità ogni anno per incontrare la moglie ed i due figli, uno dei quali affetto da seria patologia, permessi sempre esitati regolarmente.

La Questura di Sassari nella nota del 27-2-2020, dopo aver evidenziato che il russo non ha commesso reati nel territorio di competenza, richiama i gravi precedenti penali ed informa che non dispone di elementi da cui ricavare eventuali collegamenti del Russo con la criminalità

organizzata.

La Questura di Caltanissetta nella nota del 26-5-2020 sottolinea che il [REDACTED] unitamente ai fratelli [REDACTED], si è trovato a capo di un gruppo malavitoso che ha preso parte, tra gli "stiddari", nel decennio 1982/1992 alla nota guerra di mafia, che [REDACTED], in quanto ritenuto socialmente pericoloso è stato destinatario nel 1992 di un provvedimento di Sorveglianza Speciale per 4 anni, con obbligo di soggiorno in Santa Caterina Villarmosa, provvedimento ancora non eseguito e che non dispone di elementi da cui ricavare una collaborazione o un pentimento dello stesso detenuto.

Ciò posto, ad avviso del decidente vanno condivise le conclusioni del GOT di Alghero, integrato dal criminologo, e può darsi avvio al percorso premiale del Russo presso strutture di accoglienza con sede in Sardegna.

[REDACTED] come sopra menzionato, è detenuto da quasi 29 anni per avere commesso efferati reati in giovanissima età; sebbene non abbia portato avanti una revisione critica del suo operato, avendo egli sempre negato le proprie responsabilità, al momento può essere ben ritenuto tuttavia persona non socialmente pericolosa e come tale meritevole del beneficio richiesto. Giova su tale aspetto esaminare il suo ottimo percorso carcerario, protrattosi costantemente per un tempo rilevantissimo, che ha indotto la stessa amministrazione penitenziaria a progressive declassificazioni fino a quella attuale di "media Sicurezza", percorso che testimonia di una acquisita maturità e consapevolezza del rispetto delle regole. Certo è ben possibile che la condotta del detenuto sia stata e sia meramente strumentale e finalizzata proprio ad ottenere l'accesso ai benefici penitenziari e non invece frutto di una adeguata presa di coscienza della indispensabilità del rispetto della legalità, su cui si basa la civile convivenza, e di una radicale ripensamento del suo operato giovanile: ciò che tuttavia rileva ai fini del presente provvedimento è la ragionevole certezza che il detenuto si sia definitivamente allontanato da logiche ed ambienti devianti ed abbia comunque maturato il proposito di improntare il resto della sua vita a condotte e finalità estranee alla criminalità.

Allo stato deve ritenersi sussistente una simile condizione tenuto conto delle oggettive risultanze della riferita condotta carceraria del [REDACTED] dei suoi manifestati propositi di potersi dedicare in futuro unicamente al lavoro ed ai familiari, i quali, significativamente, come precisato nella Sintesi, hanno espresso il proposito di trasferirsi in terra sarda laddove il detenuto ottenga benefici che gli consentano di lasciare il carcere.

D'altro canto le informazioni pervenute dalla Questura di Caltanissetta non destano preoccupazioni di sorta atteso che si fa riferimento a fatti ormai remoti e nulla viene riportato circa eventuali recenti contatti del detenuto o dei congiunti con ambienti criminali.

Peraltro, la gravità dei reati commessi, e l'assenza di revisione critica, consiglia una particolare cautela sulle modalità di esecuzione dei permessi premio, che dunque debbono essere fruiti, inizialmente per brevi periodi, in strutture di accoglienza del territorio e con accompagnamento lungo il percorso a cura di un volontario o incaricato della struttura.

PQM

Visto l'art. 30 ter O.P.

concede

al detenuto [REDACTED] un permesso premio della durata di due giorni, comprensivi del tempo del viaggio, **da fruire, secondo le disponibilità della struttura ospitante e nel pieno rispetto della normativa emergenziale per il contrasto del coronavirus**, presso la struttura di accoglienza dei salesiani di Sassari San Giorgio,

Dispone che il detenuto rimanga nella struttura di cui sopra per tutta la durata del permesso in regime di "arresti domiciliari", con divieto di avere contatti con persone diverse dai familiari e che effettui il tragitto di andata e ritorno accompagnato da un volontario o incaricato dalla comunità.

Impone al predetto le seguenti prescrizioni:

- 1) attenersi al rispetto delle modalità date e orari fissati dalla direzione dell'istituto;
- 2) Si presenterà alla Questura di Sassari per l'apposizione di un visto sul foglio di permesso, che dovrà esibire al suo rientro in carcere;

- 3) permarrà in regime analogo a quello degli arresti domiciliari presso il domicilio indicato e tutte le sue eventuali pertinenze (balcone, terrazzo, cortile, giardino, garage);
- 4) rispetterà rigorosamente tutte le regole interne della Casa Famiglia che lo ospita;
- 5) manterrà in ambito comunitario un atteggiamento corretto, disponibile e collaborativo;
- 6) non dovrà detenere o portare armi di qualsiasi genere, né strumenti atti a offendere;
- 7) non dovrà frequentare pregiudicati, tossicodipendenti o soggetti sottoposti a misure di prevenzione, né riceverli presso l'indicata abitazione (fatta eccezione per altri eventuali ospiti della struttura ospitante);
- 8) non dovrà assumere sostanze stupefacenti né abusare di sostanze alcoliche;
- 9) che il detenuto all'uscita e al rientro in istituto e durante il tragitto sia accompagnato da un volontario o incaricato dalla comunità.

SOTTOPONE il predetto, durante il periodo di permesso, alla Vigilanza della Questura di Sassari competenti per territorio, ai quali la Direzione dell'Istituto Penitenziario darà tempestiva comunicazione della presente concessione ed ai quali il detenuto dovrà presentarsi in ciascuno dei giorni di permesso;


DISPONE che copia del presente provvedimento, da esibire ad ogni richiesta degli Organi di Polizia, sia consegnata (previa apposizione della data e dell'ora di inizio e di termine del permesso) all'interessato a cura della Direzione dell'Istituto e che la copia stessa sia restituita dall'interessato alla predetta direzione al rientro in istituto per il controllo dei visti di presentazione agli organi di Polizia;

DISPONE che, a cura della Cancelleria, il presente provvedimento sia immediatamente comunicato al rappresentante del Pubblico Ministero per l'eventuale esercizio della facoltà di reclamo attribuitagli dall'art. 30 bis dell'Ordinamento Penitenziario.

SASSARI, 28-05-2020.

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Giornata Cuccuru




DEPOSITATO in Cancelleria

il 28 MAG 2020

Il Funzionario Giudiziario

IL P.C. Dott.ssa 

Visto
 S.
 Il P.C. 
 Giornata Cuccuru